

BVGer A-6080/2011 vom 28. Januar 2013

Bundesverwaltungsgericht, 2013-01-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-6080_2011

FR: TAF A-6080/2011 du 28 janvier 2013

IT: TAF A-6080/2011 del 28 gennaio 2013

Regeste

Canone radiofonico e televisivo

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 172.32) riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF).

E. 1.1.1

In concreto, l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dall'UFKOM, che è un Ufficio federale subordinato al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (di seguito: DATEC) ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF. Il presente ricorso risulta pertanto di competenza del Tribunale amministrativo federale.

E. 1.1.2

Ciò indicato, vista la censura solleva dal ricorrente in merito all'opinabilità della qualità di autorità della Billag SA, va nondimeno precisato quanto segue. Secondo l'art. 33 LTAF, lo scrivente Tribunale è competente per trattare di ricorsi diretti contro delle decisioni emanate da autorità precedenti ai sensi di detto disposto. Nella presente fattispecie, l'atto impugnato non è stato emanato dalla Billag SA, bensì dall'UFKOM, il quale è senza dubbio un'autorità ai sensi della lett. d dell'art. 33 LTAF; di conseguenza, la censura del ricorrente - a supporre poi che sia stato quello il senso di predetta censura - è inoperante per quanto riguarda l'ammissibilità del ricorso. Giusta l'art. 69 cpv. 1 della Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV, RS 784.40), la Billag SA - quale organo di riscossione del canone - viene designata dalla legge stessa quale autorità ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. e PA e, come tale, può emanare delle decisioni (cfr. Messaggio del Consiglio federale [CF] del 18 dicembre 2002 concernente la revisione totale della legge federale sulla radiotelevisione [di seguito: Messaggio LTRV], in: FF 2003 1399, pagg. 1472 e 1553; DTF 130 III 524 consid. 1.2.3). In qualità di autorità amministrativa, la Billag SA, chiamata a statuire in materia di ricezione dei canoni radiotelevisivi, è tenuta ad applicare le leggi federali (cfr. artt. 178 cpv. 3 e 190 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999 [Cost, RS 101]) nonché ad interpretarle conformemente alla Cost. La Billag SA è designata quale autorità di percezione del canone sia dalla vecchia Ordinanza del 6 ottobre 1997 sulla radiotelevisione (vORTV, RU 1997 2903, art. 48 vORTV; cfr. pure consid. 4 del presente giudizio per quanto concerne le questioni di diritto intertemporale) che dall'attuale LRTV

(art. 69 cpv. 1 summenzionato) ed è quindi indiscutibile; la censura del ricorrente è decisamente respinta.

E. 1.2

Pacifica è poi la legittimazione a ricorrere del ricorrente. Lo stesso ha infatti preso parte alla procedura dinanzi all'autorità inferiore. Inoltre, quale destinatario della decisione impugnata, che conferma la decisione 9 febbraio 2010 della Billag SA, il ricorrente risulta poi particolarmente toccato dalla stessa e vanta pertanto un interesse attuale e degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (art. 48 cpv. 1 PA). Tanto più visto che il provvedimento avverso comporta un onere pecuniario.

E. 1.3

Il ricorso è altresì stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA).

E. 1.4

Il ricorrente, dopo aver ritirato la richiesta di dibattimento pubblico sulla base dell'art. 6 cifra 1 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), postula ora che lo stesso venga indetto ai sensi dell'art. 40 cpv. 2 LTAF.

E. 1.4.1

Al riguardo si rileva che giusta l'art. 40 cpv. 1 LTAF, laddove si debbano giudicare diritti di carattere civile o accuse penali a tenore dell'art. 6 cifra 1 CEDU, il giudice dell'istruzione ordina un dibattimento pubblico ad istanza di parte o qualora importanti interessi pubblici lo giustificano. Secondo l'art. 40 cpv. 2 LTAF, il presidente della corte o il giudice unico può ordinare un dibattimento pubblico anche in altri casi. Dal momento che il ricorrente ha ritirato la richiesta d'indire il dibattimento pubblico in virtù dell'art. 6 cifra 1 CEDU ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LTAF, va esaminato se sia il caso d'indire un dibattimento pubblico sulla scorta dell'art. 40 cpv. 2 LTAF. Orbene, in virtù dell'art. 40 cpv. 2 LTAF, non sussiste alcun diritto ad un dibattimento pubblico, spettando al presidente della corte o al giudice unico decidere se indirlo o meno. In effetti, al di fuori del campo d'applicazione dell'art. 6 cifra 1 CEDU di cui all'art. 40 cpv. 1 LTAF, il Tribunale amministrativo federale non è soggetto all'obbligo di indire un dibattimento, ma ne ha la possibilità. In questi casi, esso dispone quindi di un potere d'apprezzamento sulla questione (cfr. Messaggio del CF del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale in: FF 2001 3764, pag. 3946).

E. 1.4.2

Ciò indicato, dagli atti di causa risulta che ambedue le parti hanno già avuto modo di esprimersi esaurientemente in questa sede. In particolare, il ricorrente ha avuto modo di indicare a più riprese allo scrivente Tribunale i motivi per cui egli dovrebbe pagare un solo canone anziché due, producendo altresì una copiosa documentazione a sostegno della propria tesi. La fattispecie in esame non risulta per altro particolarmente complicata o porre dei quesiti giuridici trascendentali o di particolare interesse pubblico. Non da ultimo, non va poi dimenticato che il diritto di essere sentito non conferisce alla parte il diritto di esprimersi oralmente, bensì unicamente il diritto d'esprimersi per iscritto (cfr. Piermarco Zen-Ruffinen, *Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure*, Neuchâtel 2011, n. 316). Avendo già avuto modo di esprimersi a più riprese per iscritto, il diritto di

essere sentito del ricorrente in tal senso appare dunque già ossequiato. In tali circostanze, tenuto conto di quanto precede nonché del principio di celerità, non vi è ragione alcuna di indire un dibattito pubblico ai sensi dell'art. 40 cpv. 2 LTAF. La predetta richiesta va pertanto respinta.

E. 2

Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, Basilea 2008, n. m. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor/Etienne Poltier, *Droit administratif*, vol. II, 3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 677). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

E. 3

Il ricorrente lamenta in primo luogo che la Billag SA sarebbe stata carente nell'indicare i rimedi giuridici nella propria decisione e che l'UFCOM avrebbe commesso un "diniego di giustizia" non statuendo al riguardo nella propria decisione. Nella presente fattispecie è esaminato l'atto impugnato e non la decisione dell'autorità di prima istanza; di conseguenza, a questo stadio, sapere se la Billag SA avrebbe commesso una violazione del diritto di essere sentiti ai sensi della Cost. è irrilevante. Quo alla questione a sapere se l'UFCOM ha commesso un diniego di giustizia, lo scrivente Tribunale deve dapprima constatare che la censura qui sollevata in nessun caso può essere un diniego di giustizia ai sensi dell'art. 46a PA, bensì un'eventuale violazione del dovere di motivare le decisioni conformemente all'art. 35 PA, in quanto l'UFCOM non si è espresso - nelle sue considerazioni - relativamente a questa argomentazione del ricorrente. Una violazione del dovere di motivazione rappresenta una violazione del diritto di essere sentiti ai sensi dell'art. 29 Cost. Gravame di natura formale, la violazione di siffatto diritto può avere per conseguenza - se

ammesso - di provocare l'annullamento dell'atto impugnato. Nella fattispecie, però, lo scrivente Tribunale constata che l'impugnativa del ricorrente dinanzi all'UFCOM era tempestiva e che lo stesso non è stato minimamente leso da un'eventuale carente indicazione dei rimedi giuridici da parte della Billag SA. Orbene, se malgrado la sussistenza di un siffatto vizio, la parte ha ricorso tempestivamente dinanzi all'autorità competente, la stessa non può poi invocare un'omissione che di fatto non gli ha cagionato alcun pregiudizio (cfr. DTF 136 II 23 consid. 1.7, DTF 114 Ib 112 consid. 2c; cfr. Zen-Ruffinen, op. cit., n. 521; Lorenz Kneubühler, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurigo/San Gallo 2008, n. 24 ad art. 35 PA). Il diritto di ottenere una decisione motivata implica di ottenere una motivazione sugli elementi di rilievo per la soluzione della causa e non su ogni gravame o censura sollevata; per altro e nella presente fattispecie, nella misura in cui l'ammissibilità del ricorso è stata pacificamente ammessa, non s'intravede in ché l'UFCOM avrebbe dovuto esaminare e emanare considerazioni su di una questione non più pertinente dal punto di vista della soluzione giuridica. La censura del ricorrente non può pertanto che essere respinta.

E. 4

Il 1° aprile 2007 sono entrate in vigore la LRTV e l'Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401), con conseguente abrogazione del diritto previgente, e meglio della vecchia Legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (vLRTV, RU 1992 601) nonché della vORTV. Nella misura in cui il canone litigioso è stato richiesto a partire dal 1° aprile 2005, la presente fattispecie risulta in parte aver avuto luogo allorquando era ancora in vigore la vLRTV. Orbene, di principio alle circostanze di fatto va applicato il diritto in vigore al momento in cui le stesse si sono realizzate. Ne discende che ai fatti accaduti fino al 31 marzo 2007 risultano materialmente applicabili le allora vigenti vLRTV e vORTV, mentre ai fatti accaduti a partire dal 1° aprile 2007 risultano applicabili la LRTV e l'ORTV (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit, n. m. 2.202; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-4192/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 3 e A-3230/2011 dell'8 novembre 2011 consid. 3). Per quanto concerne la presente fattispecie - in particolar modo l'assoggettamento all'obbligo del pagamento del canone radiotelevisivo - le disposizioni pertinenti della LRTV e dell'ORTV riprendono per l'essenziale quanto disposto dalla vLRTV e dalla vORTV. Nella propria analisi, lo scrivente Tribunale indicherà pertanto le disposizioni rilevanti facendo riferimento ad entrambe le predette leggi, segnalando altresì le eventuali divergenze.

E. 5

In concreto, l'oggetto del litigio è circoscritto a stabilire se il ricorrente che paga già il canone di ricezione privata per la sua abitazione principale a Y._____, ove risiede con la sua propria famiglia, è tenuto a pagarne un secondo per l'appartamento a X._____, ove egli sostiene di risiedere soltanto settimanalmente per motivi professionali. Per poter rispondere a siffatto quesito (cfr. consid. 5.3 che segue), vanno innanzitutto ricordati i presupposti alla base dell'obbligo di pagamento del canone di ricezione (cfr. consid. 5.1 che segue), nonché il cerchio delle persone assoggettate a detto obbligo di pagamento, in particolar modo per quanto concerne la ricezione privata in relazione ad un'abitazione principale e ad una residenza secondaria e/o settimanale (cfr. consid. 5.2 che segue).

E. 5.1.1

Secondo l'art. 55 cpv. 1 vLRTV, chi intende ricevere programmi radiotelevisivi deve comunicarlo all'autorità competente. Deve inoltre pagare una tassa di ricezione. Esso deve altresì annunciare tutte le ulteriori modifiche concernenti la fattispecie (cfr. art. 41 cpv. 2 vORTV). L'art. 41 cpv. 1 vORTV precisa che tenuto all'obbligo d'annuncio del possesso è chiunque prepara all'esercizio o esercita un apparecchio di ricezione radiofonico o televisivo. Analogamente l'attuale legislazione prevede che chi tiene pronto all'uso o mette in funzione un apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici o televisivi (apparecchio di ricezione) deve pagare un canone (cfr. art. 68 cpv. 1 LRTV) e annunciarne il possesso (cfr. art. 68 cpv. 3 LRTV).

E. 5.1.1.1

Ciò indicato, è doveroso ricordare che i canoni di ricezione sono tasse di regalia (cfr. DTF 121 II 83 consid. 2 e 3; sentenza del Tribunale federale 2A.200/2006 del 22 settembre 2006 consid. 2.3). In effetti, l'utilizzo di un apparecchio radiofonico o televisivo è soggetto a concessione, trattandosi di un diritto di monopolio spettante alla Confederazione. Il canone di ricezione costituisce dunque una tassa dovuta non quale controprestazione della ricezione di determinati programmi, bensì per potere svolgere un'attività soggetta a monopolio, riservata di principio alla Confederazione. Detto canone è percepito indipendentemente dal modo in cui vengono utilizzati gli apparecchi radiofonici o televisivi (ricezione diretta, via cavo o per satellite) e dai programmi ricevuti; esse sono infatti legate alla messa in servizio di un apparecchio di ricezione (e all'autorizzazione necessaria a tal fine) e al diritto di monopolio della Confederazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.200/2006 del 22 settembre 2006 consid. 2.3 con rinvio).

E. 5.1.1.2

L'obbligo di pagare il canone non sorge con l'esercizio di un apparecchio ma già a partire dal momento in cui un apparecchio è tenuto pronto all'uso, ovvero allorché l'apparecchio può essere messo in servizio con pochi gesti semplici (cfr. Messaggio LTRV, in: FF 2003 1399, pag. 1552; DTF 121 II 83 consid. 2 e 3, DTF 107 IV 152 consid. 3). Il canone di ricezione è dunque prelevato indipendentemente dal fatto che il detentore di tali apparecchi li utilizzi o meno (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-4774/2011 del 25 gennaio 2012 consid. 3.1 e A-2254/2006 del 31 maggio 2007 consid. 4.2 con rinvii).

E. 5.1.1.3

L'obbligo di pagamento del canone di ricezione è poi di fatto strettamente legato al possesso di un apparecchio di ricezione e non alla persona che lo detiene. Il solo fatto di possedere un apparecchio di ricezione ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 vORTV, rispettivamente dell'art. 68 cpv. 1 LRTV, di per sé è sufficiente per determinare l'obbligo di pagamento. Di conseguenza, l'obbligo di pagamento non è legato all'esercizio di un qualsiasi diritto individuale - come lo pretende il ricorrente - ma all'uso, che può essere operato anche da più persone (cfr. consid. 5.2 qui di seguito), di un apparecchio di ricezione.

E. 5.1.2

L'obbligo di pagare la tassa inizia il primo giorno del mese seguente la preparazione o la messa in esercizio dell'apparecchio di ricezione. Finisce l'ultimo giorno del mese in cui è stata comunicata la cessazione dell'esercizio (art. 44 cpv. 2 vORTV; cfr. analogamente art. 68 cpv. 4 e 5 LRTV).

E. 5.1.3

In base a questo sistema, l'obbligo di annunciare la detenzione, la messa in funzione, la cessazione dell'uso come pure ogni altro avvenimento che possa giustificare la fine dell'assoggettamento spetta al singolo amministrato (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.83/2005 del 16 febbraio 2005 consid. 2.4). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dal momento che la riscossione del canone radiotelevisivo rientra nell'amministrazione di massa, il principio della collaborazione sancito dalla legge dev'essere applicato in modo rigoroso. Su queste basi, l'amministrazione può pretendere dal singolo contribuente delle comunicazioni chiare e precise, che non lascino adito a dubbi riguardo ai suoi obblighi di pagamento o alla cessazione degli stessi (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_629/2007 del 13 marzo 2008 consid. 2.1 e 2A.621/2004 del 3 novembre 2004 consid. 2.1; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-4774/2011 del 25 gennaio 2012 consid. 3.3).

E. 5.1.4

In merito alla cessazione dell'uso si segnala che in passato, sigillando l'allacciamento ai sensi dell'art. 41 cpv. 4 vLRTV - o meglio, piombando il collegamento via cavo - l'esercizio dell'apparecchio di ricezione cessava completamente, dando diritto all'esonero dall'obbligo di pagamento del canone televisivo. Orbene, siffatta disposizione non sussiste più nell'attuale LRTV, di modo che sigillare l'allacciamento di per sé non basta più per giustificare un siffatto esonero. Ciò si giustifica tanto più che ai giorni nostri la ricezione televisiva può avvenire non solo per mezzo della via cavo, ma anche tramite internet, un'antenna, ecc. A mente dello scrivente Tribunale, per giustificare la cessazione dell'obbligo di pagamento del canone, tutti gli apparecchi di ricezione presenti in un'abitazione dovrebbero essere resi totalmente inutilizzabili.

E. 5.2.1

Ciò stabilito, per circoscrivere il cerchio delle persone tenute al pagamento del canone di ricezione, la prassi sviluppata sotto l'egida della vLTRV e della vORTV - poi ripresa dal legislatore nelle attuali LTRV e OLRT - ha avuto modo di precisare che in Svizzera la tassa di ricezione va riscossa per ogni economia domestica o azienda commerciale, e non per ogni apparecchio di ricezione (cfr. Messaggio LTRV, in: FF 2003 1399, pag. 1471; cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_320/2009 del 3 febbraio 2010 consid. 4.2 e 2A.528/2006 del 6 febbraio 2007 consid. 5.3).

E. 5.2.2

In particolare, per quanto concerne la ricezione privata, il Tribunale federale, partendo dall'art. 42 cpv. 2 vORTV - che definisce la ricezione come privata se i programmi radiotelevisivi sono ricevuti dalla persona che ha effettuato l'annuncio, da quelle che vivono in comunione domestica con lei e dai loro ospiti - ha avuto modo di sancire che la nozione di "comunione domestica" (in francese "ménage commun" e in tedesco "gleichen Haushalt"), e meglio di economica domestica (cfr. consid. 5.2.3 qui di seguito), costituisce il criterio centrale dell'assoggettamento al canone di ricezione (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.528/2006 del 6 febbraio 2007 consid. 5.3). L'alta Corte, riprendendo la prassi sviluppata dall'UFCOM e dalla Billag SA sulla base dell'art. 42 cpv. 2 vORTV, ha altresì precisato che la comunione domestica comprende tutti i membri della famiglia che vivono insieme e comprende tutti gli apparecchi di ricezione che quest'ultimi utilizzano, compresi quelli presenti in una residenza secondaria, nella misura in cui quest'ultima non sia locata ad

un terzo o non sia occupata più di sei mesi all'anno (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_320/2009 del 3 febbraio 2010 consid. 4.2 e 2A.528/2006 del 6 febbraio 2007 consid. 5.3). Il Tribunale federale ha altresì sottolineato che l'art. 42 cpv. 2 vORTV ha per effetto di circoscrivere il cerchio delle persone effettivamente assoggettate rispetto a quelle che avrebbero potuto esserlo in virtù dell'art. 55 cpv. 1 vLRTV (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.528/2006 del 6 febbraio 2007 consid. 5.3). Siffatta interpretazione della nozione di economia domestica è stata considerata dal Tribunale federale come conforme alla vLRTV (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.528/2006 del 6 febbraio 2007 consid. 5.3) e, come tale - contrariamente a quanto asserito dal ricorrente - rispetta il principio della legalità e non risulta minimamente arbitraria.

E. 5.2.3

Detta prassi permane tutt'ora valida sotto l'egida delle attuali LTRV e ORTV (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_320/2009 del 3 febbraio 2010 consid. 4.2). L'art. 68 cpv. 2 LTRV prevede ora espressamente che unico canone è dovuto per economia domestica o unità commerciale, indipendentemente dal numero degli apparecchi. La nozione di economia domestica dell'art. 68 cpv. 2 LTRV si riporta a quella di comunione domestica utilizzata dall'art. 58 cpv. 1 ORTV (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.528/2006 del 6 febbraio 2007 consid. 5.4 con rinvio). Tale disposizione, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non costituisce in alcuna maniera un caso di esenzione, bensì si limita a circoscrivere il cerchio delle persone tenute al pagamento del canone, stabilendo che per ogni economia domestica è dovuto un solo canone.

E. 5.2.4

La predetta nozione di economia domestica, propria alla legislazione in materia di ricezione radiotelevisiva, ha un particolare impatto per quanto concerne l'assoggettamento al pagamento del canone per gli apparecchi di ricezione presenti nelle residenze secondarie e/o settimanali. In effetti, in due casi particolari - uno concernente uno studente risiedente settimanalmente in un altro luogo rispetto a quello dei suoi genitori, l'altro riguardante un appartamento di vacanza occupato dal figlio di una persona risiedente in un altro appartamento (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_320/2009 del 3 febbraio 2010 e 2A.528/2006 del 6 febbraio 2007) - in applicazione della prassi sopracitata, il Tribunale federale ha sancito che vi è un'unica economia domestica, comprendente anche gli apparecchi presenti in una residenza secondaria, unicamente se quest'ultima non è locata a un terzo o occupata più di 6 mesi all'anno. Di riflesso, allorquando la residenza secondaria e/o settimanale risulta invece occupata per più di 6 mesi, quest'ultima va considerata come un'economia domestica a sé stante, di modo che per la stessa è dovuto un canone di ricezione ben distinto da quello già pagato per la residenza principale. Tale prassi, a giudizio dello scrivente Tribunale, non va circoscritta al caso degli studenti o degli appartamenti di vacanza, bensì va estesa anche al caso delle persone che vivono con la propria famiglia in un determinato luogo e che per motivi di lavoro risiedono settimanalmente in un altro posto. Non vi è infatti alcuna ragione di trattare diversamente il caso del ricorrente, dal momento che determinante ai fini dell'assoggettamento al pagamento del canone di ricezione è il possesso di apparecchi di ricezione pronti all'uso o messi in funzione (cfr. consid. 5.1.1 e 5.1.1.3 del presente giudizio). Nel caso degli apparecchi di ricezione presenti nelle residenze secondarie e/o settimanali determinante è che le stesse siano occupate per più di 6 mesi all'anno, e ciò, indipendentemente da chi vi risieda effettivamente (studente, casalinga, lavoratore indipendente o dipendente, ecc.),

nonché dal fatto che per la residenza principale venga già pagato un canone di ricezione.

E. 5.3

In concreto, il ricorrente nel formulario compilato il 12 dicembre 2009 ha dichiarato di essere in possesso di un apparecchio televisivo a partire dal 2004 all'indirizzo "**** a X._____". Nella lettera allegata al predetto formulario, fa valere di trascorrere almeno tre giorni e tre notti alla settimana, oltre alle vacanze, nell'abitazione familiare a Y._____ assieme alla moglie e ai suoi figli di 14 e 10 anni (cfr. doc. 3 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore con risposta 13 dicembre 2011 [di seguito: inc. UFCOM]). Ne discende che di fatto, egli trascorre in media almeno quattro notti alla settimana nell'abitazione a X._____ e che quindi, la stessa è occupata per più di 6 mesi all'anno. In base alla giurisprudenza sopracitata (cfr. consid. 5.2.1 e segg. del presente giudizio), si deve pertanto concludere che la residenza settimanale del ricorrente non rientra sotto l'economia domestica di Y._____, bensì costituisce un'economia domestica a sé stante. Di fatto, il ricorrente è pertanto tenuto al pagamento del canone per gli apparecchi di ricezione presenti nell'appartamento di X._____ e ciò, indipendentemente dal fatto ch'egli paghi già un canone per la residenza principale ove risiede con la propria famiglia. Nessuno mette poi in dubbio, che il ricorrente risieda permanentemente con la moglie e i suoi due figli, tuttavia ciò è influente ai fini del presente giudizio. La nozione di economia domestica sviluppata dalla Billag SA e dall'UFCOM, poi ripresa dal Tribunale federale, come detto, è propria alla legislazione della LRTV. In definitiva, è dunque a giusta ragione che dapprima la Billag SA, poi l'UFCOM hanno confermato l'assoggettamento del ricorrente al pagamento del canone radiotelevisivo per l'appartamento sito a X._____, quale economia domestica a sé stante. Il ricorso non può pertanto che essere respinto.

E. 6

In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in fr. 600.-- (art. 4 TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da lui versato il 12 novembre 2011. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili. (Dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.